

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***La revoca dello stato di liquidazione***

di Federica Furlani

L'[articolo 2487 ter cod. civ.](#) prevede la possibilità di **revoca dello stato di liquidazione** volontaria della società, espressione del *favor* per la **continuazione dell'impresa**, anche se già in fase liquidatoria.

In tal modo l'attività ordinaria viene **ripristinata** ed i soci rinunciano alla ripartizione del patrimonio sociale: la liquidazione può quindi essere **revocata** a condizione che non sia ancora iniziata la distribuzione dell'attivo, perché sarebbe operazione incompatibile con la volontà di continuare l'attività.

I **tratti essenziali** di tale istituto, disciplinati dallo stesso [articolo 2487 ter cod. civ.](#), sono:

- il **profilo temporale** di applicazione: “*la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione*”;
- i **presupposti** di applicazione della disciplina: “*occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento*”;
- il **profilo formale**, con i requisiti di forma e pubblicità della relativa decisione: “*con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436*”, per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità;
- il **profilo di efficacia**: “*La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso...*”.

Dal **punto di vista fiscale**, la revoca dello stato di liquidazione determina il **venir meno, ab origine**, di tutti gli effetti determinati dalla liquidazione medesima; pertanto i **redditi degli esercizi intermedi** precedentemente tassati in via provvisoria diventano **definitivi**.

L'[articolo 5, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998](#) stabilisce che “*In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni*. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.

Di conseguenza, ipotizzando la società Alfa posta in liquidazione il **17 ottobre 2018** (data di effetto della liquidazione), il termine per la presentazione del modello Redditi del **periodo ante liquidazione** (1.1 – 16.10.2018) è il **31 luglio 2019**.

I **casi** che si possono presentare sono:

- **liquidazione revocata prima del 31 luglio 2019**: andrà presentato un unico modello Redditi per l'intero periodo d'imposta 2018, e quindi **la dichiarazione del periodo ante liquidazione non andrà presentata**;
- **liquidazione revocata dopo il 31 luglio 2019**, ad esempio **10 settembre 2019**: la società avrà già presentato il modello Redditi del periodo ante liquidazione, ma dovrà presentare entro il 30 settembre 2019 **la dichiarazione per l'intero periodo d'imposta 2018**.

Per quanto riguarda il **periodo di imposta 2019**, in cui è deliberata la **revoca**, esso **non viene interrotto** e non si produce pertanto una separazione tra il periodo antecedente alla revoca in cui la società si considererebbe, ai fini fiscali, ancora in liquidazione, e il periodo successivo in cui la società si trova in un periodo di normale svolgimento dell'attività. Di conseguenza, per il **2019**, andrà presentata **un'unica dichiarazione dei redditi**, riguardante **tutto l'esercizio sociale**, nei **termini ordinari**;

- **liquidazione revocata nel 2020**: la società dovrà presentare il **modello Redditi del periodo ante liquidazione** (1.1 – 16.10.2018) entro il 31 luglio 2019 e il **modello Redditi del primo periodo di liquidazione** (17.10 – 31.12.2018) entro il 30 settembre 2019. Tali dichiarazioni risulteranno a tutti gli effetti, dopo la revoca, **definitive**. La società procederà poi, nei termini ordinari, alla **presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2019**.

Seminario di specializzazione

## IL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >